



Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza sulla promozione dell'energia del 1° novembre 2017¹ è modificata come segue:

Art. 26 Indennità di gestione

¹ I gestori di impianti nella commercializzazione diretta ricevono trimestralmente dall'organo d'esecuzione per ogni kWh di elettricità immessa in rete un'indennità di gestione pari a 0,11 ct./kWh per i costi di commercializzazione.

² Per gli impianti fotovoltaici nella commercializzazione diretta viene inoltre versata trimestralmente un'indennità di gestione per ogni kWh di elettricità immessa in rete per i costi dell'energia di compensazione.

³ L'ammontare dell'indennità di gestione per i costi dell'energia di compensazione corrisponde alla media dei costi dell'energia di compensazione per ogni kWh di elettricità che viene immessa in rete nel trimestre corrispondente da tutti gli impianti fotovoltaici sottoposti a una misurazione del profilo di carico.

⁴ I costi dell'energia di compensazione per l'elettricità immessa in rete da tutti gli impianti fotovoltaici sottoposti a una misurazione del profilo di carico sono determinati secondo una previsione semplificata e moltiplicati per il fattore 0,4. La previsione semplificata si basa sull'elettricità immessa in rete il giorno precedente da tutti gli impianti fotovoltaici sottoposti a una misurazione del profilo di carico.

⁵ Se si ottiene un valore negativo, l'indennità di gestione per i costi dell'energia di compensazione ammonta a 0 ct./kWh.

⁶ L'UFE calcola e pubblica trimestralmente l'ammontare dell'indennità di gestione per i costi dell'energia di compensazione.

RS

¹ RS 730.03

Art. 108d Disposizione transitoria della modifica del ...

Per gli impianti fotovoltaici nella commercializzazione diretta che sono stati messi in esercizio fino al 31 dicembre 2025, un'indennità di gestione per i costi dell'energia di compensazione viene calcolata sulla base della regolamentazione di cui all'articolo 26 e versata nel terzo trimestre del 2026 per il periodo tra il 1° gennaio 2026 e il 30 giugno 2026.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi